

Proc. Un. N. 94-1/ 2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da DANIELA CARBONI (c.f. CRBDNL82T52D334U), rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA VALERIA ORRÙ, elettivamente domiciliata in VIA PETRARCA 30 SINNAI.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 10 aprile 2026, DANIELA CARBONI ha depositato, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi di Cagliari nella persona della dott.ssa Nicoletta Careddu, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.

Con decreto del 15 aprile 2026, il giudice, rilevata l'erronea qualificazione del compenso dell'advisor e del legale tra i crediti prededucibili, ha invitato l'OCC a riformulare la proposta e il piano e ad integrare la relazione ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII.

Con relazione integrativa del 29 maggio 2026, l'OCC ha depositato il piano riformulato, prevedendo il soddisfacimento dei creditori nelle seguenti classi: Classe 1 – creditori prededucibili (compenso OCC e imposta di registro), soddisfatti al 100%; Classe 2 – creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (compenso advisor e legale), soddisfatti al 100%; Classe 3 – creditori chirografari (Deutsche Bank S.p.A. e Martingale Risk Italia S.r.l.), soddisfatti al 20,24%, per un importo complessivo messo a disposizione di euro 10.557,57, mediante rata mensile di euro 220,00 per 48 mesi.



Con decreto del 19 giugno 2026, il giudice, accertati i presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, disponendo la pubblicazione della proposta e del piano e la comunicazione a tutti i creditori a cura del gestore della crisi, assegnando ai creditori termine di 20 giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni, e concedendo le misure protettive richieste ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, con sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio azionato da Martingale Risk Italia S.r.l., divieto generale di azioni esecutive e cautelari e divieto per la debitrice di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non autorizzati.

Con relazione del 29 luglio 2026, il gestore della crisi ha comunicato di avere ritualmente trasmesso, a mezzo PEC in data 30 giugno 2026, la proposta, il piano e il decreto a tutti i creditori. Entro il termine assegnato è pervenuta unicamente la nota di Kruk Italia S.r.l., mandataria di Kruk Investimenti S.r.l., relativa al credito originariamente vantato da Deutsche Bank S.p.A. e ceduto a Kruk Investimenti S.r.l. in data 14 luglio 2025, per un importo complessivo di euro 24.773,63 di natura chirografaria. Nessun creditore ha formulato osservazioni o contestazioni.

Alla luce di tale comunicazione, il gestore della crisi ha proposto, concordemente con la debitrice, le seguenti modifiche al piano: sostituzione del creditore Deutsche Bank S.p.A. con Kruk Investimenti S.r.l.; rideterminazione dell'importo spettante a quest'ultima in euro 5.014,18 (20,24% di euro 24.773,63); conseguente aggiornamento dell'importo complessivo messo a disposizione in euro 10.767,98, da pagarsi mediante rata mensile di euro 224,33 per la durata di 48 mesi.

Il giudice,

ritenuto che il piano e la proposta formulati siano conformi alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore a un dignitoso mantenimento;

rilevato che la rata mensile di euro 224,33 risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice (stipendio netto medio di euro 1.098,83), tenuto conto delle spese di mantenimento stimate in euro 800,00 mensili;



ritenuto che la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari (20,24%) è adeguata al caso di specie e alle disponibilità della debitrice;

considerato che nessun creditore ha formulato contestazioni o osservazioni;

ritenuto che non vi sono motivi ostativi all'omologazione del piano,

P.Q.M.

Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da CARBONI DANIELA, come da proposta e relativo prospetto dei pagamenti di cui alla relazione del gestore della crisi del 29 luglio 2026.

Manda al gestore della crisi di comunicare la presente sentenza ai creditori e di curarne la pubblicazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII entro i due giorni successivi.

Dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 12/08/2026

Il giudice

dott. Bruno Malagoli

